

in dialogo



Notiziario
della Rete
Radié Resch

Nuova serie N°11 settembre 2026

(Serie storica N° 153)

ISSN 3035-0611

C'era una volta il diritto internazionale

Albania: in piazza a difendere la democrazia



**C'era una volta
il diritto internazionale**

Indice

SALUTO DEI DIRETTORI	Grazie, Fulvio! Benvenuto, Marco!	4
EDITORIALE		6
IN PRIMO PIANO	C'era una volta il diritto internazionale	
Marco Pontoni	Il diritto internazionale "ostaggio" degli Stati.	
	Intervista a Marco Pertile	9
Simone Cipriani	Perché nel XXI secolo abbiamo ancora bisogno del diritto internazionale?	16
APPROFONDIMENTI		
Claudia Fanti	L'estrema destra alla conquista dell'America Latina	23
Gasper Gjeluçi	I Fenicotteri e il Frate	30
PALESTINA		
Luca Baccelli	Il paradigma dello Stato fuorilegge	36
Silvia Giannini	Essere presenza in una terra insanguinata	40
Beatrice De Blasi	Datteri palestinesi, energia per resistere	46
Marta Quilici	Bundu e Salvetti, prigionieri di Israele	48
Shahaf Weisben e Rotem Sudman	L'inganno del "cessate il fuoco" / Co-resistere, non co-esistere	53
PACE		
Mirco Elena	Bombe nucleari ieri e oggi	57
TESTIMONI		
Lorenzo Maffei	Arturo Paoli, piccolo fratello della Chiesa universale	63
Silvia Zaccaria	Mayra Raira, il "figlio del grande serpente"	66
ARTICOLI		
Marcelo Barros	Al di là dei Mondiali di calcio	68
Leonardo Boff	Essere Papa in tempi di "anticristi"	71
Antonio Gustavo Gómez	Processo penale ai responsabili del riscaldamento globale	74
Collettivo SE	Il costo del biglietto	79
Francesca Sasso	Raccogliere Storie per costruire integrazione. Intervista a Latifa Dahbani	82
RUBRICHE		
NOTIZIE DALLE RETI – Rete di Padova	Haiti, il coraggio di sperare	89
AGROECOLOGIA – Amerigo Sallusti	Disapprendere le logiche coloniali	95
FRAMMENTI AL FEMMINILE – Marilou Rella	Oltre le parole, la realtà dei corpi	98
SI PUÒ FARE – Marco Lacchin	«Siamo persone che credono in un mondo diverso».	
	Intervista al Collettivo da Varese a Gaza	101
RELIGIONI AFROBRASILIANE – Robson Max de Oliveira	Tradizione orale: Parola-realtà	106
SOCIAL MED-IA – Giorgio Lunelli	Social, algoritmi e democrazia	109
RECENSIONI – Marco Pontoni	<i>Nel cuore del gatto</i>	111



Simone Cipriani

Simone Cipriani è stato funzionario delle Nazioni Unite presso l'International Trade Centre (Itc), dove ha ideato e fondato la Ethical Fashion Initiative. È stato inoltre co-fondatore della Un Alliance for Sustainable Fashion. Attualmente è professore presso il ReTech Center della Business School dell'École des Ponts ParisTech, e docente presso l'École du management et de l'impact di Sciences Po (Parigi).

Perché, nel XXI secolo, abbiamo ancora bisogno del diritto internazionale?

Si parla molto dell'erosione del diritto internazionale e del sistema multilaterale che ha consentito di gestire, più o meno efficacemente, crisi e problemi globali negli ultimi ottant'anni. A tale proposito, vale la pena ricordare che questo è anche, e soprattutto, un processo di progressiva diluizione dei diritti umani e del loro peso nell'azione e nel discorso pubblici.

Prima della costruzione del sistema multilaterale, nato attorno alle Nazioni Unite e a numerose organizzazioni internazionali, nel secondo dopoguerra, il diritto internazionale era essenzialmente un diritto che regolava i rapporti tra gli Stati. Oggi, proprio grazie a quel processo, è invece anche un diritto che riguarda gli individui. Si fonda sull'imprescindibile dignità di ogni essere umano, il quale diventa titolare di una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per il semplice fatto di esistere.

Il punto di svolta fu la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (Udhr), i cui principi sono stati progressivamente sviluppati e tradotti in convenzioni internazionali, protocolli aggiuntivi e trattati regionali, ratificati da un numero amplissimo di Stati e quindi dotati di valore giuridico vincolante. La sua elaborazione fu guidata da una donna, Eleanor Roosevelt, che riuscì a tenere insieme, con notevole determinazione, un gruppo assai eterogeneo di esperti provenienti da tradizioni culturali e politiche diverse. Al grande giurista francese, René Cassin (cui si deve l'architettura generale) si unirono figure come il cinese Peng Chun Chang, il libanese Charles Malik e Hansa Mehta, un'altra donna, un'educatrice, attivista e diplomatica indiana, il cui contributo fu determinante affinché l'articolo 1 fosse formulato con l'espressione «All human beings are born free and equal», in luogo del ben più restrittivo «All men are born free and equal». La loro presenza e il loro impegno favorirono un dialogo tra tradizioni filosofiche e culturali diverse. Al tempo stesso, la presenza nel comitato di

rappresentanti di Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e di altri Paesi con differenti sistemi politici rese possibile il confronto tra visioni ideologiche e modelli istituzionali spesso contrapposti. La leadership di Eleanor Roosevelt fu decisiva per evitare che differenze culturali, filosofiche e politiche compromettessero il lavoro del comitato e per conferire alla Dichiarazione un carattere autenticamente universale.

Certo, noi sappiamo che molti di questi diritti trovano tutela anche negli ordinamenti costituzionali dei singoli Paesi. L'Italia rappresenta un esempio particolar-

**Una crescente irrilevanza
delle regole condivise**

mente significativo, perché la Costituzione non si limita a riconoscere tali diritti, ma si struttura attorno al principio dell'eguaglianza sostanziale in base al quale non basta garantire un'uguaglianza formale davanti alla legge: se una persona è ostacolata dalla povertà, dalla malattia o da altre condizioni di svantaggio, lo Stato ha il compito di rimuovere questi impedimenti affinché possa godere effettivamente dei diritti riconosciuti.

Il problema è che ciò accade nei sistemi democratici, mentre nei regimi autoritari o totalitari i diritti fondamentali non vengono né rispettati né protetti. È proprio per questo che i diritti umani sono parte integrante del diritto internazionale: costituiscono il fondamento giuridico in base al quale la comunità internazionale può pretendere che ogni Stato rispetti la dignità e i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdizione.

A questo corpus normativo sui diritti umani si affiancano meccanismi internazionali e regionali di tutela dei diritti – basti pensare alla Corte europea dei diritti dell'uomo – nonché gli strumenti della giustizia penale internazionale e il principio della responsabilità penale individuale.

Tutto ciò, come dicevamo, ha progressivamente spostato il baricentro del diritto internazionale dallo Stato alla dignità della persona. Per questo, quando si indeboliscono i diritti umani, non si perde semplicemente un catalogo di diritti, molti dei quali sono già tutelati anche dagli ordinamenti interni, ma si mette in discussione l'intera architettura dell'ordine internazionale costruito dopo il 1945.

Ed è esattamente ciò che sta accadendo. La crisi del diritto internazionale, con tutti i corollari che l'accompagnano – violenza, conflitti, impunità e crescente irrilevanza delle regole condivise – è il sintomo di un arretramento ancora più profondo: il venir meno dell'idea che la dignità della persona costituisca il criterio fondamentale di legittimazione dell'ordine giuridico, tanto nazionale quanto internazionale.

Viene così indebolito anche il progetto incarnato dalle Nazioni Unite: un sistema certamente imperfetto e bisognoso di profonde riforme, ma concepito per sostituire alla logica della forza quella della cooperazione tra gli Stati, della gestione pacifica delle crisi, della tutela dei diritti fondamentali

e dell'azione comune di organizzazioni e agenzie internazionali chiamate ad affrontare le grandi sfide globali.

Al centro di questo progetto vi è l'idea che ogni essere umano abbia diritto a un'esistenza libera e dignitosa. E oggi quella stessa idea ci invita ad ampliare lo sguardo: la tutela della dignità umana non può più essere separata dalla salvaguardia delle condizioni ambientali che rendono possibile la vita delle generazioni presenti e future e, più in generale, dal rispetto per tutte le forme di vita con cui condividiamo il pianeta.

Le conseguenze di questo processo sono molteplici. Come è ormai evidente grazie all'ampio dibattito pubblico e all'impegno di numerosi studiosi, giornalisti e attivisti, uno dei primi ambiti a essere messo in discussione è il diritto internazionale umanitario e, più in generale, l'insieme dei meccanismi internazionali predisposti per prevenire, accertare e punire le più gravi violazioni dei diritti umani.

Il diritto internazionale umanitario – espressione che può apparire, a prima vista, controintuitiva – disciplina la condotta delle ostilità durante i conflitti armati. Il suo obiettivo è limitare le sofferenze causate dalla guerra,

**In crisi la stessa
tutela della dignità
umana**

proteggendo la popolazione civile e coloro che non partecipano o non partecipano più ai combattimenti, come i feriti, i naufraghi e i prigionieri di guerra. Le violazioni più gravi delle sue norme costituiscono crimini di guerra.

Accanto a questi, il diritto penale internazionale individua altre categorie di crimini di eccezionale gravità, in particolare i crimini contro l'umanità, il genocidio e il crimine di aggressione. I crimini contro l'umanità, a differenza dei crimini di guerra, possono essere commessi anche in assenza di un conflitto armato, purché facciano parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile. Il genocidio, disciplinato dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e recepito dallo Statuto di Roma, costituisce anch'esso un reato autonomo rispetto alla guerra: può infatti essere commesso sia in tempo di guerra sia in tempo di pace.

La Corte penale internazionale è competente a giudicare le persone fisiche ritenute responsabili di questi crimini internazionali, quando ricorrono le condizioni previste dallo Statuto di Roma, che la ha istituita nel 1998. Essa rappresenta una delle più importanti applicazioni del principio secondo cui non soltanto gli Stati, ma anche gli individui possono essere chiamati a rispondere delle più gravi violazioni della dignità umana.

Oggi il suo Statuto è ratificato da 125 Stati. Tra i Paesi che non ne fanno parte figurano, fra gli altri, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, Israele, l'Iran e la Corea del Nord.

Negli ultimi anni la Corte è stata oggetto di crescenti pressioni politiche. In particolare, l'amministrazione Trump ha adottato misure sanzionatorie nei confronti di funzionari della Corte in relazione alle indagini riguardanti Israele e i Territori Palestinesi, suscitando diffuse preoccupazioni per le possibili ripercussioni sull'indipendenza e sul corretto funzionamento di un'istituzione che dovrebbe operare al riparo da interferenze politiche.

**Quale futuro per la
cooperazione internazionale?**

L'indebolimento di questo quadro normativo e delle istituzioni chiamate ad applicarlo e a garantirne il rispetto produce inevitabilmente un arretramento della tutela dei diritti umani. Non è soltanto la Corte penale internazionale a esserne coinvolta. L'intero sistema delle Nazioni Unite, costruito per promuovere e proteggere i diritti fondamentali attraverso una pluralità di organismi, è sotto scacco. Le sue agenzie vengono delegittimate, private delle risorse necessarie o ostacolate nello svolgimento delle proprie funzioni, indebolendo così la capacità della comunità internazionale di prevenire le violazioni, documentarle, soccorrerne le vittime e promuovere l'attuazione dei diritti umani da parte degli Stati.

Una conseguenza di cui si parla molto meno nel dibattito pubblico riguarda però il futuro stesso della cooperazione internazionale. Indebolire le organizzazioni internazionali e il quadro giuridico che ne disciplina l'azione significa infatti ridurre la capacità dell'umanità di affrontare le grandi sfide globali. Il cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione delle pandemie, la regolazione dell'intelligenza artificiale, la sicurezza alimentare, le migrazioni e la tutela della biodiversità sono problemi che nessuno Stato può affrontare efficacemente da solo. Essi richiedono sedi permanenti di confronto, produzione di conoscenza scientifica, definizione di standard comuni e coordinamento delle politiche pubbliche. Per questa ragione il sistema delle Nazioni Unite comprende organismi come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la salute globale, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per la governance del clima, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per la tutela dei diritti dei lavoratori, la Fao, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, per la sicurezza alimentare, assieme a molte altre agenzie che svolgono un ruolo essenziale di coordinamento.

Anche sotto questo profilo emerge un dato fondamentale: indebolire queste istituzioni significa indebolire gli strumenti attraverso i quali vengono concretamente tutelati diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla salute, all'acqua, all'alimentazione, a un ambiente sano, all'abitazione, al lavoro e allo sviluppo. La protezione dei diritti umani non dipende infatti soltanto dalle costituzioni nazionali, ma anche dalla capacità della comunità internazionale di cooperare efficacemente di fronte a problemi che, per loro natura, travalicano i confini degli Stati.

Insomma, le organizzazioni internazionali sono state create anche perché esistono beni comuni dell'umanità e diritti che nessuno Stato può garantire da solo. Quando viene meno la centralità dei diritti umani, viene meno anche la ragione stessa della cooperazione internazionale.

Si crea così un vero e proprio circolo vizioso. La delegittimazione della tutela dei diritti umani favorisce lo smantellamento dello Stato di diritto; questa, a sua volta, alimenta la perdita di rilevanza del diritto internazionale e delle organizzazioni incaricate di farlo rispettare; ne deriva una riduzione della cooperazione globale proprio sulle questioni più urgenti, mentre acquistano peso le logiche della forza e della competizione geopolitica. Il risultato è un aumento dei conflitti, dell'impunità e delle violazioni dei diritti fondamentali, che riportano il processo al suo punto di partenza, ossia il logoramento dei diritti umani, aggravandolo ulteriormente.

In definitiva, il problema è sempre lo stesso: un problema di diritti. Ogni arretramento del diritto internazionale comporta una minore tutela della dignità della persona e una riduzione della capacità della comunità internazionale di affrontare le sfide comuni dell'umanità. Per questo il lo-

Genocidi: gli Herero della Namibia e gli Armeni

goramento del diritto internazionale non riguarda soltanto i giuristi o i diplomatici: riguarda la vita quotidiana di ciascuno di noi e il futuro della convivenza globale.

Un'ultima considerazione riguarda il terribile tema del genocidio, perché esso mostra con particolare evidenza che cosa può accadere quando il diritto internazionale perde efficacia. La storia insegna che un progetto genocidario può essere portato avanti, consolidare i propri effetti e consentire ai suoi perpetratori di farla franca quando la comunità internazionale non riesce a prevenirlo e a fermarlo e quando i responsabili non vengono chiamati a rispondere delle proprie azioni davanti a un tribunale indipendente.

Il genocidio degli Herero e dei Nama, perpetrato dalle forze coloniali tedesche nell'Africa Tedesca del Sud-Ovest, l'attuale Namibia, tra il 1904 e il 1908, e il genocidio degli armeni, commesso nell'Impero ottomano a partire dal 1915, mostrano le conseguenze dell'assenza di meccanismi internazionali efficaci. All'epoca non esistevano né la Convenzione sul genocidio del 1948 né un tribunale penale internazionale permanente. Esistevano alcune norme sulla responsabilità per i crimini di guerra e furono anche ipotizzati procedimenti contro alcuni responsabili, ma la debolezza delle istituzioni, il mutamento degli equilibri politici e la mancanza di volontà internazionale impedirono un accertamento giudiziario adeguato.

L'impunità ha avuto conseguenze che si sono protratte nel tempo. La Turchia continua a respingere la qualificazione come genocidio delle persecuzioni e delle deportazioni subite dagli armeni nell'Impero ottomano. La Germania, invece, ha riconosciuto soltanto nel 2021 il genocidio degli He-

nero e dei Nama e la propria responsabilità morale, storica e politica. Il programma finanziario concordato con la Namibia è stato tuttavia considerato tardivo e insufficiente da una parte delle comunità direttamente coinvolte.

Tutto è cambiato grazie al diritto internazionale.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i processi di Norimberga accertarono e punirono alcune delle responsabilità per i crimini del regime nazista, anche se molti autori dell'Olocausto non furono mai processati e il genocidio non costituiva ancora un autonomo capo d'imputazione.

**Servono tribunali
indipendenti, legittimati
dagli Stati**

Nel frattempo, grazie all'impegno di Raphael Lemkin, un giurista ebreo di origini polacche, un profugo arrivato negli Usa in fuga dalla barbarie nazista, si arrivò alla Convenzione internazionale sul crimine di genocidio. Si deve proprio a Lemkin la coniazione di questo termine. Da giovane giurista aveva avuto modo di studiare gli effetti e le dinamiche delle persecuzioni contro gli armeni, e si era convinto che fosse parte di uno schema ricorrente di atrocità che andavano fermate.

Si devono a lui e alla Convenzione sul crimine di genocidio gli strumenti giuridici che, decenni più tardi, permisero a tribunali internazionali o internazionalizzati di pronunciare condanne per il genocidio in Ruanda, per quello di Srebrenica e, con riferimento a specifici gruppi perseguitati, per i crimini del regime dei Khmer rossi in Cambogia.

Non si trattò mai di una giustizia completa. Molti responsabili sfuggirono ai processi, numerose vittime non ottennero riparazione. Questi procedimenti dimostrarono tuttavia che i responsabili dei crimini più gravi non godono necessariamente di un'immunità assoluta e che anche i vertici politici e militari possono essere chiamati a rispondere personalmente delle proprie azioni.

È alla luce di questa storia che deve essere considerata la situazione di Gaza. La questione della possibile violazione della Convenzione sul genocidio da parte di Israele è attualmente sottoposta alla Corte internazionale di giustizia (il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, competente a decidere le controversie tra Stati), che ha adottato misure cautelari ma non ha ancora pronunciato una decisione definitiva sul merito. Parallelamente, la Corte penale internazionale ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Qualunque sia la valutazione politica o giuridica che si dà degli eventi, è dunque essenziale che i tribunali possano lavorare in modo indipendente, esaminare le prove e stabilire le responsabilità senza pressioni o intimidazioni. Quando Stati influenti delegittimano le corti internazionali, ne ostacolano l'attività o sanzionano coloro che vi operano, non stanno semplicemente contestando una singola decisione: stanno indebolendo il principio

stesso secondo cui nessuno dovrebbe essere sottratto alla legge in ragione del proprio potere politico o militare. E lo stesso avviene, sia ben chiaro, quando uno stato potente sanziona una relatrice speciale dell'Onu.

Questi comportamenti creano un precedente gravissimo. Si afferma l'idea che le norme internazionali valgano soltanto per gli Stati più deboli e che i diritti fondamentali possano essere violati senza conseguenze effettive quando i responsabili dispongono di alleati sufficientemente potenti. Si tratta di una frattura profonda nel principio di uguaglianza davanti alla legge e nel significato concreto che attribuiamo alla parola civiltà.

Non possiamo permettere che ciò accada. Prevenire i crimini internazionali, proteggere le vittime e garantire l'indipendenza degli organi giudiziari non significa difendere astrattamente delle istituzioni: significa preservare la possibilità stessa che la dignità umana sia protetta dalla forza del diritto, anziché essere abbandonata al diritto della forza.

Anche per questo, nel XXI secolo abbiamo ancora e più che mai bisogno del diritto internazionale.

